



Città di Lecce

Protocollo Generale n. 104910 del 08/09/2015

Registro Ordinanze n. 1213 del 08/09/2015

Oggetto: contrasto alla prostituzione e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il fenomeno della prostituzione esercitato su strada ha notevole diffusione in alcune aree del territorio del Comune di Lecce generando situazioni di offesa alla pubblica decenza, di degrado igienico e urbano, di disturbo della quiete pubblica;
- tale situazione desta viva preoccupazione ed allarme nella collettività;
- la diffusione della prostituzione genera spesso episodi di tensione nella cittadinanza e compromette le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati;
- le persone dedite alla prostituzione sono spesso vittime della tratta degli esseri umani e sfruttate da organizzazioni criminali.

CONSTATATO che i comportamenti posti in essere da chi esercita attività di meretricio generano condizioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione impedendo di fatto una civile fruizione delle zone interessate e determinano un incremento della commissione di tutta una serie di reati quali gli atti osceni in luogo pubblico, l'invasione di terreni ed edifici di privati e atti contrari alla pubblica decenza, come risulta dall'ordinanza del Sig. Questore di Lecce del 27/08/2015 e del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Lecce del 31/08/2015.

CONSIDERATO che le anzidette situazioni determinano comportamenti di esasperazione da parte dei residenti nelle strade particolarmente interessate al fenomeno della prostituzione tali da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.

TENUTO PRESENTE che il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, turbativa alla sicurezza stradale con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica, a causa di comportamenti molto imprudenti, in violazione del Codice della Strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali.

RILEVATO che nell'anno 2007, al fine di contrastare il fenomeno della prostituzione nelle vie adiacenti la stazione ferroviaria è stata emanata ordinanza dirigenziale n. 457/2007, con la quale veniva istituita Zona a Traffico Limitato dalle ore 21,00 alle ore 04,00 e che negli ultimi anni, a seguito dei controlli effettuati dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, sono state elevate moltissime infrazioni per violazione del Codice della Strada.

VALUTATO che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato è accresciuto in questi ultimi mesi, come si evince dalle numerose segnalazioni pervenute a questa Amministrazione da parte di cittadini residenti e non con gravi conseguenze sulla percezione di sicurezza urbana e determinando un senso di abbandono negli abitanti delle zone interessate.

RITENUTO necessario e doveroso adottare idonei provvedimenti per prevenire e contrastare l'ampio fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici.

RAVVISATA quindi la necessità ed urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e quindi determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità.

PRESO ATTO che in data 04/09/2015 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come novellato dal DL 23/05/2008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125;

VISTO l'art. 2 lettera d) – e) del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del DL 23/05/2008, n. 92;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale nn. 383/2005, 226/2006, 237/2006, 196/2009 e 226/2010.

VISTA l'ordinanza del sig. Questore del 27/08/2015.

VISTA la relazione del Comandante della Polizia Municipale del 31/08/2015.

ORDINA

a decorrere dal 15 settembre 2015 e fino al 15 gennaio 2016, stante l'elevato numero di prostitute sulla sede stradale la cui presenza, nelle ore serali e notturne, ha un impatto negativo sulla sicurezza della circolazione veicolare e sulle generali condizioni di vivibilità delle aree medesime, è **fatto divieto** a chiunque, nelle aree di seguito meglio specificate, porre in essere, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento mediante atteggiamenti o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che si stia esercitando la prostituzione; è **fatto divieto**, nelle aree di seguito specificate, contrattare, concordare prestazioni sessuali, consentendo la salita sul proprio autoveicolo oppure intrattenendosi, anche dichiaratamente, solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per i loro comportamenti, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali, porre in essere atti sessuali su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico:

- Via Don Bosco
- Via Veneto
- Via Montello
- Via Lombardia
- Via Martiri D'Otranto
- Via Piemonte
- Via Montegrappa
- Via Orsini Ducas
- Via Diaz
- Via De Angelis
- Via De Jacobis

- Via Rudiae
- P.le Rudiae
- Via O. Quarta
- Via Lequile
- Via Massaglia
- Via Vecchia Carmiano

Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di € 300,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione prevista dalla presente ordinanza non sarà applicata qualora risulti, giusta la disciplina di cui all'art. 18 del D. Lgs 25.07.1998 n. 286, che le persone che esercitano la prostituzione siano vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio; in tal caso potrà essere richiesto l'intervento dei servizi sociali del Comune di Lecce o di organizzazioni non governative che abbiano tra le finalità quella dell'assistenza, del recupero e dell'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, le quali potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero. Sarà compito dell'Amministrazione comunale di Lecce offrire alle persone che aderiranno a tali programmi servizi idonei ad agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale.

Entro il 15/01/2016, l'Amministrazione comunale di Lecce effettuerà attraverso i propri uffici un monitoraggio per la valutazione degli effetti e dell'efficacia della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- valida dal 15/09/2015 al 15/01/2016;
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza per quanto di loro competenza;
- trasmessa alla Prefettura di Lecce per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9 del D. Lgs n. 267/2000;
- portata a conoscenza attraverso adeguata segnaletica stradale in ossequio alle disposizioni contenute nel Codice della strada.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato le prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Il Settore Traffico e Mobilità provvederà a dotare le vie interessate al presente provvedimento della succitata segnaletica stradale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lecce, 08/09/2015

IL SINDACO
Paolo Perrone

